

FONDAZIONE OPERA PIA CAUSA

STATUTO

*Istituzione di diritto privato con sede in Genova via all'Opera Pia , 9 canc.
Iscritta al n. 947 del Registro delle Fondazioni e Associazioni
tenuto presso la Regione Liguria
C.F. 80008510105- P. IVA 02702870102
e-mail: amministrazione@operapiacausa.191.it*

Cronologia dei principali eventi

- 5 gennaio 1848 - Data del testamento del M.se Francesco Causa fu Alberto fondatore dell'Opera Pia
- 11 gennaio 1848 - Deposito del testamento del M.se Causa presso il Real Senato di Genova
- 25 aprile 1848 - Muore il M.se Francesco Causa
- 26 aprile 1848 - Pubblicazione del testamento
- 23 novembre 1849 - Data del Regio Decreto con il quale l'Opera Pia Causa viene riconosciuta Ente Morale
- 27 dicembre 1874 - Data del Regio Decreto con il quale viene approvato il primo Statuto Organico dell'Opera Pia Causa
- ? gennaio 1879 - Costituzione della Società per l'Asilo dell'Infanzia della Foce in Genova
- ? ? 1885 - Costituzione dell'Asilo Infantile San Francesco d'Albaro
- 7 agosto 1887 - Data del Regio Decreto con il quale l'Asilo Infantile San Francesco d'Albaro viene riconosciuto Ente Morale
- Legge 17 luglio 1890
n. 6972 - La Legge in base alla quale l'Opera Pia Causa, la Società per l'Asilo dell'Infanzia della Foce e l'Asilo Infantile San Francesco d'Albaro assumono configurazione giuridica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
- 22 febbraio 1903 - Data del Regio Decreto con cui viene approvato lo Statuto organico dell'Asilo S. Francesco d'Albaro
- 3 gennaio 1969 - Decreto del Presidente della Repubblica che autorizza la fusione dell'Opera Pia Causa con l'Asilo Infantile S.Francesco d'Albaro. L'Istituzione assume la denominazione di "Opera Pia Causa e Asilo Infantile di S. Francesco d'Albaro"
- 3 giugno 1969 - Il Presidente della Repubblica, con suo decreto, approva il nuovo testo dello statuto dell'Ente nato dalla fusione dell'Opera Pia Causa con l'Asilo Infantile di S. Francesco d'Albaro

- 19 giugno 1996 - Il Commissario Straordinario dell'Opera Pia Causa e Asilo Infantile S. Francesco d'Albaro e il Commissario Straordinario della Società per l'Asilo dell'Infanzia della Foce, previo assenso del Presidente della Giunta Regionale, deliberano la fusione per incorporazione nell'Opera Pia Causa e Asilo Infantile S. Francesco d'Albaro della Società per l'Asilo dell'Infanzia della Foce
- 18 luglio 1996 - La Giunta Regionale Ligure esprime parere favorevole alla fusione dell'Opera Pia Causa e Asilo Infantile S. Francesco d'Albaro con la Società per l'Asilo dell'Infanzia della Foce
- 23 agosto 1996 - Il Commissario Straordinario approva la fusione dell'Opera Pia Causa e Asilo Infantile S. Francesco d'Albaro con la Società per l'Asilo dell'Infanzia della Foce dando vita ad un unico Ente che assume la denominazione di "Opera Pia Causa e Asili Infantili di S. Francesco d'Albaro e della Foce". Con la stessa deliberazione viene approvato il testo dello Statuto del nuovo Ente.
- 6/26 giugno 1997 - Cessa la gestione commissariale dell'Ente con il passaggio delle consegne al ricostituito Consiglio d'Amministrazione formato secondo le modalità previste all'art. 7 del nuovo Statuto
- 21 aprile 1999 - Il Consiglio d'Amministrazione dell'IPAB Opera Pia Causa e Asili Infantili di S. Francesco d'Albaro e della Foce delibera di richiedere alla Regione Liguria il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396/1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 17 luglio 1890 n. 6972
- 24 marzo 2000 - Con Deliberazione n. 427 la Giunta Regionale riconosce all'Opera Pia Causa e Asili Infantili di S. Francesco d'Albaro e della Foce la personalità giuridica di diritto privato nella natura di Fondazione e come tale assoggettata alle norme del Codice Civile.
- 10 giugno 2005 - Con Deliberazione n. 607 la Giunta Regionale approva lo Statuto della Fondazione Opera Pia Causa e Asili Infantili di S. Francesco d'Albaro e della Foce come deliberato dal Consiglio d'Amministrazione in data 6 aprile 2005 con atto a rogito Notaio Dott. Andrea Castello.

Cenni storici

Le finalità delle istituzioni che fondendosi hanno concorso a determinare gli scopi dell'attuale Fondazione

L'Opera Pia Causa è l'istituzione voluta dal M.se Francesco Causa cui, per testamento, devolve tutti i suoi beni affinché i relativi prodotti e redditi venissero impiegati in opere di carità. In particolare, Egli volle che: " il mio Palazzo di villeggiatura posto nella parrocchia di San Francesco d'Albaro sia convertito in Casa di Beneficenza ove siano alloggiati, nutriti, istruiti e anche impiegati a lavoro poveri, ciechi, orfani e persone vecchie impotenti dell'uno e dell'altro sesso...".

La Società per l'Asilo dell'Infanzia della Foce in Genova venne costituita nel gennaio 1879 in seguito alla cospicua elargizione di Lit. 20.000 del munifico fu Paolo Sconnio e per iniziativa di un Comitato promotore presieduto dal Signor Gerolamo Peragallo e composto dai Signori Sebastiano Debarbieri, Carlo Tassino, Stefano Sanguineti, Luigi Oberti, Angelo Trucco, Zaccaria Costa e Stefano Anselmi, con lo scopo di mantenere il maggior numero di sale per l'infanzia al fine di fornire educazione ed istruzione civile e religiosa ai fanciulli poveri d'ambo i sessi della frazione dando loro ad un tempo diuturna custodia e gratuito nutrimento.

L'Asilo Infantile San Francesco d'Albaro venne fondato nel 1885 per la liberalità di Edmondo Brian, di Valentino Celle, nonché di altri benefattori con lo scopo di "accogliere i fanciulli poveri d'ambo i sessi residenti nel territorio della Frazione di San Francesco d'Albaro dando loro, in apposite sale, col gratuito mantenimento, l'educazione religiosa e civile a termini degli ordinamenti in vigore".

La Fondazione Opera Pia Causa e Asili Infantili San Francesco d'Albaro e della Foce, depositaria delle volontà che hanno ispirato i Fondatori delle citate tre istituzioni, ne persegue oggi gli originari fini gestendo la residenza protetta denominata "Villa Causa" e la Scuola dell'Infanzia San Francesco d'Albaro.

CAPO I

La Fondazione Denominazione, Sede e Scopi Istituzionali

ART. 1

Della natura giuridica

L'Opera Pia Causa e Asili Infantili di San Francesco d'Albaro e della Foce di seguito definita Opera Pia Causa è istituzione di diritto privato ed ha forma giuridica di Fondazione acquisita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 24 marzo 2000. In quanto tale essa è retta dalle norme del Codice Civile.

Il suo ordinamento e la sua attività sono disciplinati dalle Leggi e dagli altri provvedimenti Legislativi emanati in materia, nonché dalle norme del presente Statuto. L'Opera Pia Causa è soggetta alla vigilanza della Regione Liguria e concorre con le proprie attività socio-assistenziali, anche a valenza educativa, alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali.

ART. 2

Della sede

La Fondazione Opera Pia Causa ha la sua sede principale in via all'Opera Pia, 9 cancello Genova c.a.p. 16145. Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'istituzione di sedi secondarie o di uffici distaccati qualora necessità contingenti lo richiedessero o lo rendessero opportuno.

ART. 3

Degli scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro, opera con autonomia statutaria e gestionale e persegue finalità educative e di solidarietà sociale secondo i principi cristiani nel campo della beneficenza, dell'assistenza, dell'istruzione.

In particolare, nel rispetto degli atti di fondazione delle originarie istituzioni, la Fondazione ha lo scopo di concedere ospitalità e assistenza a persone anziane anche non autosufficienti preferibilmente residenti nel territorio dell'antica Parrocchia di San Francesco d'Albaro, nonché di provvedere all'educazione e all'istruzione civile e religiosa di bambini in età prescolare.

I criteri e le modalità di ammissione sia delle persone anziane che dei bambini in età prescolare presso le proprie istituzioni sono stabiliti negli appositi regolamenti periodicamente aggiornati e approvati dal Consiglio d'Amministrazione.

La Fondazione può avviare forme di collaborazione con altre istituzioni aventi finalità analoghe e stipulare convenzioni con enti e società.

Il Consiglio d'Amministrazione, ove i mezzi disponibili lo consentano, può altresì decidere l'erogazione di contributi in favore di famiglie povere ovvero avviando e assistendo allo studio giovani particolarmente meritevoli che versano in condizioni economiche svantaggiate.

Gli scopi istituzionali sono alimentati dalle risorse provenienti dagli specifici beni del patrimonio ad essi originariamente destinati in conformità alle volontà impresse nelle tavole di fondazione.

La Fondazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

ART. 4

Dei valori spirituali e morali

La Fondazione è la depositaria dell'insieme dei valori spirituali e morali che hanno ispirato i fondatori delle originarie tre istituzioni.

Ai Religiosi che hanno la cura della Parrocchia di San Francesco d'Albaro è affidato il compito di mantenere ed esaltare i valori spirituali. Rendono testimonianza di ciò la celebrazione quotidiana della S. Messa presso la Cappella della residenza protetta in suffragio delle anime del M.se Francesco Causa, dei membri della sua famiglia, nonché degli altri Fondatori e Benefattori, come pure la somministrazione dei sacramenti cristiani e le visite periodiche agli Ospiti della residenza protetta e ai bambini frequentanti la scuola materna di San Francesco d'Albaro.

Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione e a tutto il Personale dipendente, a tanto uniformati nei loro atti e comportamenti, è affidato il compito di conservare e promuovere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i tradizionali valori civili, morali e di solidarietà verso i soggetti più deboli e bisognosi di aiuto.

CAPO II

Il patrimonio e i mezzi

ART. 5

Del Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico e comprende tutti i beni immobili e mobili quali risultanti dal libro degli inventari aggiornato e approvato dal Consiglio d'Amministrazione.

I beni immobili e quelli mobili di origine storica sono inalienabili.

L'eventuale, eccezionale deroga dovrà venire motivata da esigenze che dimostrino l'assoluta necessità ed il bisogno di procedere alla loro alienazione o permuta e deliberata con il voto favorevole di quattro membri del Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere anche del Presidente Onorario e preventivamente comunicata alla Regione a' sensi dell'art. 25 c.c..

In ogni caso l'eventuale alienazione dovrà dare luogo ad eliminazione di passività patrimoniali ovvero a nuovi investimenti immobiliari, talchè la rispondenza patrimoniale netta abbia a risultare invariata e impregiudicata la prosecuzione delle attività istituzionali.

ART. 6

Dei mezzi

I redditi del patrimonio immobiliare, al netto delle spese per la sua conservazione, delle pertinenti imposte e tasse, delle spese generali di amministrazione e di altri oneri, concorrono alle spese di gestione straordinarie e ordinarie della residenza per anziani e della scuola per l'infanzia, talchè le quote di contribuzione versate dagli ospiti anziani e dalle famiglie dei bambini, accolti a pagamento, non abbiano a risultare eccessivamente onerose.

Costituiscono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi istituzionali le offerte, le oblazioni da terzi, i contributi, gli interessi sui depositi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, patrimonio o capitali durante la vita della Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, esperite le opportune verifiche, può accogliere gratuitamente o a quota ridotta anziani che versano in condizioni di particolare disagio economico come pure bambini appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate, gestendo nelle attuali sedi o in quelle altre che nel tempo si rendessero più idonee, la casa per anziani e la scuola dell'infanzia.

CAPO III

L'amministrazione

ART. 7

Degli Organi Istituzionali della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

il Presidente Onorario;

il Presidente effettivo;

il Consiglio d'Amministrazione;

il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti.

ART. 8

Del Presidente Onorario

Il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Francesco d'Albaro in Genova è Presidente Onorario della Fondazione e come organo consultivo partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto.

ART. 9

Del Presidente effettivo

Il Presidente effettivo è il legale rappresentante della Fondazione, ha poteri di firma e compie tutti gli atti amministrativi, contrattuali e giudiziari. Ha la rappresentanza giudiziale attiva e passiva della Fondazione.

Sovrintende alla complessiva attività della Fondazione e pertanto compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano di competenza del Consiglio d'Amministrazione. Convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione sia in seduta ordinaria che straordinaria indicando nell'avviso di convocazione gli argomenti all'ordine del giorno delle singole riunioni. Cura che il Segretario o i preposti ai servizi amministrativi provvedano a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione. Sottoscrive, congiuntamente al Segretario gli ordini di pagamento e tutte le altre disposizioni che comportano addebiti o esborsi di denaro per la Fondazione.

Il Presidente effettivo è il capo del Personale.

Provvede all'osservanza delle Leggi e dei regolamenti, all'esecuzione degli ordini delle autorità.

Provvede, nei limiti previsti dal bilancio preventivo (budget), all'acquisto dei beni di consumo, anche durevoli, dando rendiconto trimestralmente al Consiglio d'Amministrazione delle spese sostenute.

In caso di comprovata urgenza, sotto la propria personale responsabilità, assume tutti i provvedimenti richiesti dalle circostanze, compreso la sospensione di impiegati e salariati, motivandoli adeguatamente, con l'obbligo di sottoporli al Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta utile per la ratifica.

In caso di assenza prolungata o di impedimento permanente o di dimissioni o di morte, il Presidente effettivo è sostituito dal vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

ART. 10

Del Consiglio d'Amministrazione

E' formato da cinque componenti di cui:

- a) uno nominato dal Padre Provinciale dell'Ordine religioso cui è affidata la Parrocchia di San Francesco d'Albaro in Genova che assume la carica di Presidente;
- b) uno nominato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della Parrocchia di San Francesco d'Albaro in Genova;
- c) uno nominato dal Sindaco del Comune di Genova secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 1994, dimorante, preferibilmente, nel territorio dell'antica Parrocchia di San Francesco d'Albaro in Genova (da Borgo della Pila a Boccadasse) scelto tra persone di comprovata esperienza in campo manageriale ovvero di chiara fama estranee al Consiglio Comunale e non rivestenti altra carica pubblica;
- d) due nominati dai componenti di cui ai precedenti punti sub a),b) e c) scelti fra persone di assoluta probità e di comprovata esperienza in campo manageriale ovvero di chiara fama nei settori in cui la Fondazione esplica la sua attività possibilmente dimoranti nella Parrocchia di San Francesco d'Albaro.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono venire riconfermati. In caso di dimissioni o di cessazione dall'incarico per qualsiasi altra causa il Consigliere o i Consiglieri dimissionari o cessati vengono sostituiti con altrettanti nominati dagli Organi di cui ai punti sub a), b), c) e d) e rimangono in carica fino alla scadenza prefissata dell'intero Consiglio onde garantire, alla scadenza, il rinnovo totale del Consiglio.

ART. 11

Delle attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione della Fondazione e al suo regolare funzionamento.

In particolare esso approva:

- 1) lo Statuto e le sue modificazioni;
- 2) il bilancio d'esercizio e la relazione nei termini e nella forma stabiliti dalla Legge;
- 3) entro il mese di ottobre il bilancio preventivo (budget) ed entro il 30 aprile le eventuali variazioni;
- 4) il conferimento di deleghe a singoli Consiglieri;
- 5) le assunzioni, anche temporanee, del personale ed il relativo inquadramento contrattuale; la sospensione ed il licenziamento del personale dipendente; esercita i poteri disciplinari sullo stesso salva la competenza del Presidente come fissata all'art 9 del presente Statuto;
- 6) i regolamenti, la carta dei servizi, sia della residenza protetta che della scuola dell'infanzia, nonché i regolamenti degli stabili adibiti a civili abitazioni e ogni altro regolamento necessario od opportuno per il miglior funzionamento della Fondazione; le eventuali modifiche e variazioni dei medesimi;
- 7) le proposte per gli acquisti, le vendite, le permuthe di beni immobili, l'eventuale cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti, qualsiasi altra operazione immobiliare, nonché le convenzioni, i comodati e le costituzioni di servitù, di usufrutto, di enfiteusi e di superficie; i contratti di locazione e i canoni relativi;
- 8) l'assunzione di partecipazioni e l'avvio di rapporti di collaborazione con altre istituzioni aventi finalità analoghe senza scopo di lucro; stipulare convenzioni con enti e società;
- 9) le iscrizioni ipotecarie a garanzia di mutui e finanziamenti in genere da contrarsi con banche di primaria importanza finalizzati a lavori di ristrutturazione e di miglìoria del patrimonio immobiliare;
- 10) la concessione di qualsiasi altra garanzia reale o personale;
- 11) i progetti, i contratti d'appalto, le relative spese per l'esecuzione di nuove opere e di lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare previa la scelta delle imprese appaltatrici;
- 12) i contratti d'appalto per la fornitura di beni e servizi;

- 13) l'apertura di rapporti bancari e le sottostanti condizioni che li regolano; l'eventuale loro chiusura;
- 14) i disciplinari regolanti i rapporti con professionisti aventi ad oggetto prestazioni periodiche specifiche di ordine contabile, amministrativo e tecnico;
- 15) l'avvio di azioni legali e giudiziali, queste ultime sia come attore che come convenuto, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della Fondazione;
- 16) le quote di contribuzione poste a carico dei fruitori dei servizi resi dalla Fondazione;
- 17) le eventuali operazioni finanziarie che si ravvisino di utilità per la Fondazione;
- 18) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, il Segretario della Fondazione, nonché la Direttrice della scuola dell'infanzia San Francesco d'Albaro, la Coordinatrice o il Coordinatore della residenza protetta "Villa Causa";
- 19) con propria deliberazione, stabilisce, in uno con l'approvazione del bilancio preventivo, l'entità del compenso annuale da riservare al Presidente e dell'indennità ai componenti del Consiglio d'Amministrazione per la partecipazione alle riunioni. Nel caso in cui il Bilancio della Fondazione sia in perdita il Consiglio d'Amministrazione delibera la riduzione del compenso al Presidente e dell'indennità ai Consiglieri fino al 50% di quanto previsto al successivo art. 16;
- 20) stabilisce l'ammontare del compenso annuale da riconoscere ai Revisore dei Conti o al Revisore;
- 21) stabilisce l'ammontare dell'oblazione da erogare a favore della Parrocchia di San Francesco d'Albaro per il servizio pastorale svolto a sostegno della Fondazione e delle offerte per l'esercizio quotidiano del culto;
- 22) determina, nei limiti consentiti dall'andamento dei conti economici, il numero degli Ospiti accoglibili presso la residenza protetta e dei bambini presso la scuola dell'infanzia a quote differenziate o gratuitamente, sulla base dei criteri previsti nei regolamenti di ammissione;
- 23) mantenere nelle attuali sedi od altre ritenute di volta in volta più idonee, tutto quanto ricorda i Fondatori e Benefattori, conservandolo con la dovuta cura, a testimonianza della riconoscenza delle Amministrazioni che si sono succedute negli oltre centocinquanta anni di ininterrotta attività educativa ed assistenziale;
- 24) delibera su quant'altro ad esso riservato dalle Leggi e dai Regolamenti.

ART. 12

Delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le riunioni ordinarie hanno luogo nelle epoche stabilite dalla Legge per l'approvazione dei bilanci, e periodicamente di regola trimestralmente, per il disbrigo degli affari e degli adempimenti formali cui la Fondazione è tenuta in base al presente Statuto o perché richiesti dalle Leggi o dai Regolamenti.

Le riunioni straordinarie vengono convocate in presenza di urgenti necessità dal Presidente, di sua iniziativa, o su richiesta scritta e motivata firmata da almeno due Consiglieri.

Le convocazioni vengono effettuate mediante invito scritto e firmato dal Presidente recante l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, recapitato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato, per le riunioni ordinarie e almeno ventiquattro ore prima, per le riunioni straordinarie.

ART. 13

Della decadenza, della revoca e delle dimissioni dall'incarico di Consiglieri e cause di ineleggibilità

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che, contestualmente, promuove le procedure per la relativa sostituzione.

La revoca degli Amministratori è disposta dal Consiglio d'Amministrazione per gravi violazioni di Legge o del presente Statuto.

La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

In caso di dimissioni o di cessazione per altre cause dalla carica di Consigliere, si procede alla sostituzione secondo le designazioni di cui all'art. 10.

Le dimissioni divengono efficaci con l'accoglimento delle medesime da parte del Consiglio d'Amministrazione e una volta accolte sono irrevocabili.

Il Consigliere o i Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio onde garantire il rispetto delle scadenze dell'intero organo.

Non possono venire nominati Consiglieri e, se eletti, decadono dalla carica, le persone dichiarate fallite, quelle che sono state condannate per delitti con sentenza passata in giudicato o che si trovano o vengono a trovarsi in una delle cause di ineleggibilità previste dalle norme di Legge.

ART. 14

Della validità delle deliberazioni

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Gli argomenti e le proposte all'ordine del giorno si intendono approvati con la maggioranza dei voti degli intervenuti, salvo quanto previsto dall'art. 5 riguardo la vendita e la permuta di beni immobili. Con la stessa maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio possono essere approvate le modifiche statutarie. A parità di voti le proposte si intendono respinte.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si deve deliberare su questioni riguardanti persone.

Nelle deliberazioni in cui uno o più Consiglieri hanno interessi in conflitto con quelli della Fondazione, questi si astengono dalle votazioni e, se espresso, il loro voto è considerato nullo.

ART. 15

Dei verbali

I processi verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario o da altra persona all'uopo designata dal Presidente e devono contenere, oltre al riassunto delle discussioni avvenute sui singoli argomenti trattati, le motivazioni delle decisioni assunte, le votazioni riportate, nonché eventuali opposizioni e dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei Consiglieri abbia inteso motivare il proprio voto o l'astensione e, infine, l'indicazione dell' allontanamento degli intervenuti.

ART. 16

Dei compensi

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è riconosciuto un compenso consistente in un'indennità mensile per il Presidente e in un'indennità rapportata alla loro partecipazione alle riunioni di Consiglio per i singoli Consiglieri.

L'entità dei compensi come sopra indicata è stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione sulla base delle risultanze evidenziate dal bilancio preventivo (budget) e in linea di massima raggugiata, per i Consiglieri, a gettone di presenza corrisposto ai Consiglieri del Comune di Genova e, per il Presidente, al 20% del compenso mensile del Sindaco di Genova.

ART. 17

Del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori o il Revisore dei Conti, se ritenuto sufficiente un professionista per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta e con lo stesso atto fissa il suo compenso.

I Revisori dei Conti, se costituiti in Collegio, o il Revisore dei Conti sono professionisti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 27/01/1992 n. 88 e al D.P.R. 20/11/1992 n. 474. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rinominati per una sola volta. Sono revocabili per motivata inadempienza. In caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi causa il Consiglio d'Amministrazione, entro trenta giorni, provvede a nominare altro professionista che rimane in carica fino alla scadenza del Collegio onde garantire il rispetto dell'originaria scadenza.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore provvede:

- a) trimestralmente, ad effettuare le verifiche di cassa e amministrativo-contabili delle operazioni di gestione redigendo appropriata relazione che trasmette tempestivamente al Presidente;
- b) ad attestare la regolarità contabile della gestione della Fondazione;
- c) ad attestare la corrispondenza delle risultanze del bilancio dell'ultimo esercizio con le scritture contabili tenute dalla Fondazione redigendo apposita relazione da allegare al bilancio stesso;
- d) ad esercitare tutte le azioni di controllo atte a verificare l'aderenza e la regolarità degli atti e delle scritture contabili poste in essere dalla Fondazione alle norme di Legge.

A tutti i suddetti fini, il Collegio, o il Revisore, ha diritto di accesso a tutti gli atti e i documenti tenuti dalla Fondazione per ottenere le informazioni utili e necessarie per l'espletamento del suo mandato.

Gli atti conseguenti alla sua attività vengono sottoscritti da tutti i componenti il Collegio ovvero dal Revisore unico e trasmessi al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei Revisori o il Revisore, allorchè ne ravvisi l'opportunità, esprime rilievi e proposte ritenuti utili per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Può essere sentito dal Consiglio d'Amministrazione in ordine a specifici aspetti inerenti la propria attività e, ove richiesto, presenziare alle relative riunioni.

Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione della Fondazione riferisce immediatamente per iscritto al Consiglio d'Amministrazione per il tramite del Presidente.

ART. 18

Dell'esercizio contabile

L'esercizio contabile è annuale e inizia il 1° di gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno e a quest'ultima data si riferisce il bilancio d'esercizio.
Viene adottato il regime di contabilità economico- patrimoniale.

CAPO IV

Il Segretario e il Personale

ART. 19

Del Segretario della Fondazione

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente effettivo e può essere un dipendente della Fondazione che abbia maturato adeguata esperienza ovvero un libero professionista in possesso di diploma di laurea in discipline economiche o giuridiche con almeno cinque anni di attività professionale.

Nel caso in cui il Segretario sia libero professionista la durata dell'incarico è identica a quella stabilita per il Consiglio d'Amministrazione e può essere rinnovato. Il suo compenso viene stabilito dal Consiglio stesso tenendo conto delle ore giornalmente prestate per l'espletamento delle sue funzioni.

Nel caso in cui il Segretario sia un dipendente della Fondazione, il suo inquadramento corrisponderà al livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato dalla Fondazione per i propri dipendenti amministrativi e precisamente il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo.

Per accertate inadempienze il Segretario, sia esso dipendente della Fondazione o libero professionista, può essere rimosso dall'incarico con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione opportunamente motivata.

ART. 20

Delle attribuzioni del Segretario

Il Segretario collabora attivamente con il Presidente nel dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio.

Dirige e coordina l'attività amministrativa della Fondazione in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed ha la responsabilità esecutiva della conduzione, della gestione contabile e della posizione fiscale della Fondazione stessa. A tale fine e con la collaborazione degli impiegati all'uopo preposti, predispone lo schema del bilancio d'esercizio, del bilancio preventivo, le proposte variazioni di quest'ultimo, le situazioni contabili a date intermedie necessarie per la verifica dell'andamento gestionale, è responsabile del controllo di gestione, se attivato.

Predispone tutti gli atti necessari per gli adempimenti fiscali a norma di Legge.

Collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione in ordine all'individuazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi fornendo elementi di conoscenza e di valutazione necessari per il conseguimento delle finalità della Fondazione e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili ed i rispettivi costi.

D'intesa con il Presidente attua l'organizzazione e l'utilizzazione del personale dipendente e delle risorse strumentali assegnate esercitando, ove occorra, il coordinamento e l'integrazione fra le risorse umane e strumentali.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e sottoscrive i relativi verbali.

ART. 21

Del Personale dipendente

L'organizzazione delle strutture e dei servizi, la dotazione organica, le qualifiche funzionali e le relative modalità di accesso sono disciplinate con apposito regolamento dal Consiglio di Amministrazione.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati in conformità alla Legge e al regolamento nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro quali previsti al precedente art. 19).

Nei rapporti con il Personale, la Fondazione riconosce il ruolo e la funzione dei sindacati.

ART. 22

Del regolamento di organizzazione

La Fondazione, mediante regolamento, stabilisce, in conformità alla Legge ed al presente Statuto, i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi e, nel rispetto della contrattazione collettiva vigente, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Fondazione.

ART. 23

Delle norme finali e transitorie

Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione da parte della Regione.

Gli organi della Fondazione sono nominati secondo le previsioni del presente Statuto. Gli Organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi Organi. I componenti degli Organi decaduti possono essere eventualmente rinominati in tutto o in parte.